

## **Relazione tecnico-finanziaria**

(art. 40 - *bis* decreto legislativo n. 165 del 2001)

### **IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 del 1999 PER IL PERSONALE DI COMPARTO - ANNO 2022 - SOTTOSCRITTA IL 10 GIUGNO 2024**

La presente relazione è strutturata secondo lo schema di relazione tecnico-finanziaria allegato alla circolare del MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, predisposto d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

#### **1) Modulo I – La costituzione del Fondo risorse decentrate (già Fondo Unico di Amministrazione) per la contrattazione integrativa**

Il Fondo Risorse Decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2022 (FRDC 2022) è stato precedentemente costituito da parte dell'Agenzia con determina del Direttore Generale n. 414 del 26 settembre 2022. In ossequio a quanto rappresentato dal MEF/RFS/IGOP nelle note n. 64804 del 13/04/2022, n. 91631 del 04/05/2022, n. 261090 del 29/11/2022, n. 40876 del 10/03/2023 e n. 195066 del 07/07/2023, nonché secondo le indicazioni fornite dal medesimo ispettorato con comunicazione acquisita al protocollo n. 36359 del 25/03/2024 con cui lo stesso indica di considerare le unità in servizio al 31/12/2022 moltiplicate per gli importi unitari per area, quindi con media ponderata per area, il Fondo risorse decentrate viene formalmente rettificato da parte dell'Agenzia con determinazione del Direttore Amministrativo n. 181 del 7 giugno 2024; i relativi importi sono stanziati nel budget di previsione per l'anno 2022 approvato dal CdA con delibera n. 58 del 26 ottobre 2021 e nel relativo documento di revisione approvato dal CdA con delibera n. 44 del 13 ottobre 2022. I relativi importi sono stati accantonati nel bilancio di esercizio 2022, approvato dal CdA con delibera n. 13 del 26 aprile 2023. Gli importi riportati nell'ipotesi di accordo sono rappresentati al lordo degli oneri previdenziali.

#### **1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità anno 2022**

Le voci che si considerano fisse, ossia aventi carattere di certezza e stabilità, sono:

- Il Fondo risorse decentrate 2021 parte fissa previsto nel CCNL Comparto Funzioni Centrali, il cui importo è riferito all'anno contrattuale di attività nell'Agenzia: **euro 820.972,00**, di cui euro 12.449,00 derivante dall'incremento ex art. 49 co. 3 del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021, al netto del taglio del 10%, ex art. 67, comma 5 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008;

#### **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL**

- In applicazione dell'art. 49 co. 3 del CCNL del comparto Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, la parte stabile del fondo, di cui alla presente sezione, viene incrementata di euro 13.264,00 (lordo amministrazione), di cui euro **12.449,00** (lordo contributi) a valere sul Fondo risorse decentrate, così come da quantificazione fornita da MEF/RGS/IGOP con nota n. 258912 del 14/11/2023.

### **Altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità**

Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendo i requisiti, essere alimentati periodicamente (es. la RIA del personale cessato).

- La RIA corrispondente al personale cessato per gli anni dal 2010 al 2021 ammonta ad € **34.154,00** (esclusi i contributi), mentre per l'anno 2022 ammonta ad € **2.674,00** (esclusi i contributi).

### 1 Sezione II – Risorse variabili

In questa sezione sono riportate le voci che si considerano variabili:

- **La parte incentivante per il comparto “Fondo risorse decentrate parte variabile”** il cui importo riferito al 2022 è pari ad **euro 4.041.770,00**, di cui euro 22.823,00 derivante dall'incremento ex art. 49 co. 8 del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021 al netto del taglio del 10%, ex art. 67, comma 5 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.
- **L'indennità ex art. 7, legge n. 362/1999:** questa voce fa riferimento alla previsione contenuta nell'art. 7 della legge 14 ottobre 1999 n. 362. L'ammontare complessivo del Fondo da destinare all'indennità, oggetto del presente accordo, ammonta, al netto della riduzione prevista dall'art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ad **euro 3.071.878,00**.
- **La parte dei servizi resi in conto terzi:** le somme derivanti dalle prestazioni svolte dal personale dell'Agenzia correlate alle attività commerciali c/terzi ammontano ad **euro 374,00**.
- **La parte dei servizi per procedure EMA:** somme derivanti dalle attività svolte dal personale di comparto per i servizi resi dall'Agenzia per procedure EMA (ex art. 62 del Regolamento – CE – n. 726/2004, pari ad **euro 44.399,00**.

### 1 Sezione III - Decurtazioni del Fondo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 67 comma 5 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, sul fondo risorse decentrate è stata calcolata la quota del 10%, applicando la percentuale sul lordo dipendente e non sul lordo amministrazione conformemente al parere MEFRGS-IGOP-UFFICIO VI del 14 giugno 2016 prot. n. 51636. Tale importo per il 2022, in sede di costituzione effettuata con determinazione del Direttore Generale n. 414 del 26/09/2022, è risultato pari ad euro 741.059,00 ed è stato versato al bilancio dello Stato con mandato n. 1936 del 21/10/2022. Con la rettifica operata sul Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 con determinazione del Direttore Amministrativo n. 181 del 7 giugno 2024, tale importo è stato riquantificato in euro **691.712,00**. Il conseguente credito generatosi, pari ad euro 49.347, sarà recuperato sul primo versamento utile.

### 1 Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a certificazione:  
Fondo risorse decentrate 2022 parte fissa: **euro 820.972,00** al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazione del Fondo, (dal quale vanno detratte le somme utilizzate per gli accordi sindacali già negoziati: progressioni economiche dell'anno 2021 del 30.11.2010, del 12.10.2017, del 27.09.2018, del 13.12.2021, 17.10.2022 e turni e reperibilità 2022);
- b) totale risorse variabili sottoposte a certificazione:  
art. 7 L. 362/1999: **euro 3.071.878,00** al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III – decurtazione del Fondo;  
Fondo risorse decentrate 2022 parte variabile: **euro 4.041.770,00** al netto del taglio del 10% di cui alla Sezione III - decurtazione del Fondo;
- c) servizi resi in conto terzi: il totale delle risorse variabili, derivanti dai servizi resi in conto terzi e sottoposte a certificazione è pari a **euro 374,00**;
- d) Procedure EMA: il totale delle risorse variabili, derivanti dai servizi resi per le procedure EMA e sottoposte a certificazione è pari ad **euro 44.399,00**;  
**Totale del fondo sottoposto a certificazione determinato dalla somma delle voci precedenti, al netto del taglio del 10%: euro 7.979.393,00.**

### 1 Sezione V – risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## **2) Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

### 2 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Si rappresenta che la presente sezione riguarda una parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Tutte le informazioni di dettaglio relative alle poste già negoziate e che insistono sul Fondo certificato (accordo sindacale progressioni economiche del 30.11.2010, accordo sindacale progressioni economiche del 12.10.2017, accordo sindacale progressioni economiche del 27.09.2018, accordo sindacale progressioni economiche 13.12.2021, accordo sindacale progressioni economiche 17.10.2022 e turni e reperibilità 2022), saranno oggetto della relazione tecnico-finanziaria dell'ipotesi di accordo sindacale relativo all'incentivazione alla produttività per i dipendenti di comparto a valere sul Fondo risorse decentrate 2022, in fase di sottoscrizione.

## 2 Sezione II – destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

L'ipotesi di accordo in questione definisce i criteri di erogazione dell'indennità in applicazione dell'art.7 della legge 362 del 1999 al personale non dirigente per complessivi **euro 3.071.878,00**.

La presente ipotesi di accordo si applica a tutto il personale di comparto dell'Agenzia Italiana del Farmaco, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, nonché al personale di altre amministrazioni in comando, limitatamente al periodo di comando.

## 2 Sezione III – destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## 2 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo.  
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo in commento che complessivamente ammontano a **euro 3.071.878,00** al lordo dei contributi previdenziali.
- c) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione  
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## 2 Sezione V – destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## 2 Sezione VI – attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) Il fondo a disposizione per l'anno 2022 garantisce la totale copertura della destinazione di utilizzo.
- b) L'ipotesi di accordo per i criteri di erogazione dell'indennità in applicazione dell'art. 7 della legge 362 del 1999 prevede un sistema di erogazione che tiene conto del buon funzionamento, dell'efficienza e dell'efficacia del lavoro svolto dalle Strutture organizzative dell'Agenzia e, conseguentemente, del livello di raggiungimento degli obiettivi 2021 delle medesime singole strutture. Si tiene conto, altresì, in ossequio con le nuove normative di settore in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo, della partecipazione alle attività da parte del personale coinvolto sulla base degli obiettivi raggiunti dal singolo ufficio, con ciò assicurando una positiva ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva e un miglioramento dei servizi istituzionali rivolti all'utenza.
- c) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## **3) Modulo III – Schema generale riassuntivo delle destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo illustrato e confronto con le corrispondenti destinazioni dell'anno precedente**

- Ammontare fondo art. 7 L. 362 del 1999 anno 2022 euro 3.071.878,00

La differenza tra l'ammontare del fondo per l'indennità art. 7 legge n. 362/1999, relativamente all'annualità 2021 e all'annualità 2022 è dovuta ai nuovi ingressi di personale nel corso del 2022, come precisato anche dalla relazione di costituzione del Fondo risorse decentrate 2022 (che per disponibilità si allega).

#### **4) Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

##### 4 Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della compatibilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

L'Agenzia è dotata di un sistema contabile che, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D. M. 20 settembre 2004, n. 245, è ispirato ai principi contabili previsti dal codice civile nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla contabilità pubblica e finalizzato a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia ed il risultato economico dell'esercizio.

Nell'esercizio della funzione contabile l'Agenzia si avvale di un sistema informativo gestionale che consente altresì di monitorare l'utilizzo delle risorse dell'Agenzia assicurando la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni di natura contabile e gestionale.

Pertanto si attesta che il sistema contabile utilizzato dall'Agenzia è strutturato in modo da tutelare correttamente, in sede di imputazione/variazione, i valori di competenza del Fondo risorse decentrate.

L'importo del Fondo risorse decentrate 2022 risulta incrementato in considerazione dell'incremento dei giorni di attività contrattuale del personale di comparto dovuto ai nuovi ingressi di personale nel corso del 2022, come precisato anche dalla relazione di costituzione del Fondo risorse decentrate 2022, allegata.

La costituzione del fondo è stata effettuata tenendo altresì conto delle indicazioni fornite dalla circolare MEF/RGS/IGOP n. 20 dell'8 maggio 2015.

##### 4 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa derivante dall'utilizzo del Fondo anno 2021 risulta rispettato. Sul punto, si rimanda alla determinazione del Direttore Amministrativo n. 181 del 7 giugno 2024 e relativa relazione tecnico-finanziaria allegata.